



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott.ssa Elisa Tosi, esaminati gli atti della domanda di liquidazione del patrimonio proposta da **Nalesso Adriana** con l'ausilio del Dott. Alessio Bianchi, Professionista nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio in data 20.4.2018, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto la debitrice risiede in Somma Lombardo (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, posto che la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di persona fisica che non svolge attività di impresa e socia accomandante della fallita Clamar S.a.s. di Gallivanone Marco & C.);
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

La debitrice, unitamente alla domanda, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L. 3/2012 unitamente all'inventario di tutti i beni.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dal ricavato della vendita delle quote di proprietà degli immobili siti in Somma Lombardo già oggetto di trasferimento nell'ambito delle procedure esecutive n. 268/2013 e n. 442/2013 pendenti avanti a questo tribunale;
- dal saldo attivo del c/c n. 2003 acceso presso Banca Creval S.p.a., pari ad Euro 1.236,03 al 09 aprile 2019;
- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile complessivo di € 1.000,00 (per 12 mensilità) ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare così come evidenziato nella relazione del Professionista che appare condivisibile, in quanto adeguatamente verificata e congruamente motivata sulla base delle spese indicate in maniera analitica dalla ricorrente (doc. 21).

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale della debitrice. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.

La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i cinque anni successivi alla emissione del decreto di apertura.

Si deve infatti ritenere ammissibile la domanda della ricorrente, reiterata all'udienza del 12.11.2019, volta a prolungare la durata della procedura oltre il termine di quattro anni dal deposito della domanda previsto dall'art. 14quinquies ultimo comma L. 3/2012 (nonché dagli artt. 14novies ultimo comma e 14undecies L. 3/2012).

Trattasi invero di termine posto dal legislatore nell'interesse del ceto creditorio per evitare che, in caso di rapido svolgimento delle operazioni di cessione dei beni, il debitore possa accedere al beneficio della esdebitazione mettendo a disposizione una quota dei redditi futuri nel complesso modesta o, comunque, che sottragga alla garanzia dei creditori i beni sopravvenuti in un lasso di tempo eccessivamente ristretto rispetto al deposito della domanda.

L'ampliamento "volontario" della finestra temporale durante la quale i beni ed i redditi sopravvenuti entrano a far parte del compendio da liquidare (al netto delle passività inerenti all'acquisto dei beni e della quota che occorre al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare) non risulta quindi in astratto incompatibile con le finalità dell'istituto, ovvero sia perseguire il miglior soddisfacimento dei creditori e consentire, nel contempo, al debitore di ottenere la declaratoria di inesigibilità dei crediti non integralmente soddisfatti. Tale estensione, tuttavia, non può tradursi in una dilatazione della liquidazione che non consenta di "assicurare la ragionevole durata della procedura" espressamente prevista dall'art. 14novies comma I L. 3/2012 e che, in definitiva, confligga con l'esigenza di permettere un "nuovo inizio" al debitore.

Nel caso di specie, la tempistica indicata dalla debitrice, di poco superiore alla durata minima di legge, non contrasta con tali necessità e pertanto la domanda può essere accolta.

Va precisato che, coerentemente, anche eventuali ulteriori beni – diversi dai redditi – che dovessero pervenire alla ricorrente nei cinque anni dalla data di apertura della liquidazione saranno destinati al pagamento dei creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 14undecies L. 3/2012.

Infine, nulla osta a che la debitrice gestisca la quota di reddito che è stata autorizzata a trattenere per le esigenze familiari attraverso l'utilizzo di bancomat, servizi di home banking ed assegni.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3



DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

Adriana NALESSO (C.F. NLSDRN66C60I819T), nata a Somma Lombardo (VA) il 20 marzo 1966;

NOMINA liquidatore il Dott. Alessio Bianchi, con studio in Milano, Via Locatelli n. 4;

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE che la liquidazione rimanda aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque per cinque anni dalla apertura;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sui beni immobili compresi nel patrimonio;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura;

FISSA in Euro 1.000,00 mensili l'ammontare del reddito netto che il debitore guadagna con la propria attività da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento suo e della famiglia;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 28.11.2019

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi

